



**COMUNE DI VIMODRONE**

Città metropolitana di Milano

**CAPITOLATO SPECIALE DI ACCORDO QUADRO**

**ACCORDO QUADRO OPERE DA ELETTRICISTA PER  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,  
STRAORDINARIA, DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMMOBILI,  
IMPIANTI, PERTINENZE ED AREE ESTERNE APPARTENENTI  
AL PATRIMONIO COMUNALE – 24 MESI**

Il Tecnico  
Arch. Carlo Tenconi

I Collaboratori tecnici  
Geom. Sabato Petrone  
Arch. Dario Rodolfi

## Sommario

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL’ ACCORDO QUADRO .....	4
Art. 1 – OGGETTO DELL’ ACCORDO QUADRO .....	4
Art. 2 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ ACCORDO QUADRO .....	6
Art. 3 – IMPORTO DELL’ ACCORDO .....	6
Art. 4 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’ ACCORDO .....	7
Art. 5 – PREZZIARIO DI RIFERIMENTO – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, SUBAPPALTABILI .....	8
Art. 6 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI .....	10
Art. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	12
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	12
Art. 8 – INTERPRETAZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO, DEL CONTRATTO APPLICATIVO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....	12
Art. 9 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO .....	12
Art. 10 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ ACCORDO QUADRO .....	13
Art. 11 – FALLIMENTO DELL’ APPALTATORE .....	14
Art. 12 – DIRETTORE TECNICO, RAPPRESENTANTE DELL’ APPALTATORE E DOMICILIO .....	14
Art. 13 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE .....	14
Art. 14 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE .....	15
Art. 15 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI .....	15
CAPO III – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	15
Art. 16 – LAVORI IN SUBAPPALTO .....	15
Art. 17 – MODALITÀ DI RICORSO AL SUBAPPALTO .....	16
Art. 18 – CONTENUTI DELLA DOMANDA E DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO .....	17
Art. 19 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	18
Art. 20 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	18
Art. 21 – PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE .....	19
Art. 22 – PRESTAZIONI CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO .....	20
Art. 23 – DISTACCO DI MANODOPERA .....	21
Art. 24 – EVENTUALI LAVORI ESEGUITI IN SEGUITO AD AVVALIMENTO .....	21
CAPO IV – TERMINI PER L’ESECUZIONE .....	22
Art. 25 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI .....	22
Art. 26 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI .....	22
Art. 27 – OPZIONI E RINNOVI .....	24
Art. 28 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SOSPENSIONI E PROROGHE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI .....	24
Art. 29 – PENALI IN CASO DI RITARDO .....	26
Art. 30 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	30
Art. 31 – RISOLUZIONE DELL’ ACCORDO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI PER GRAVI INADEMPIMENTI, IRREGOLARITÀ E MANCATO RISPETTO DEI TERMINI .....	30
Art. 32 – RECESSO .....	32
CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA .....	32
Art. 33 – ANTICIPAZIONE .....	32
Art. 34 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI .....	33
Art. 35 – PAGAMENTI .....	36
Art. 36 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	37
Art. 37 – OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	37
Art. 38 – OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	37
Art. 39 – REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO .....	37
CAPO VI – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .....	38
Art. 40 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA .....	38
Art. 41 – VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA (NON PREVISTI) .....	38

CAPO VII – CAUZIONI E GARANZIE .....	38
Art. 42 – CAUZIONE E GARANZIA .....	38
Art. 43 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA .....	40
CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE .....	41
Art. 44 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI .....	41
Art. 45 – AFFIDAMENTO E CONTENUTO DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI.....	41
CAPO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	42
Art. 46 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	42
CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA .....	42
Art. 47 – ACCORDO BONARIO .....	42
Art. 48 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
Art. 49 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	43
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE.....	44
Art. 50 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA.....	44
Art. 51 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE .....	45
Art. 52 – GARANZIE .....	45
CAPO XII – NORME FINALI .....	46
Art. 53 – QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE.....	46
Art. 54 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE .....	46
Art. 55 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE .....	48
Art. 56 – CODICE ETICO .....	50
Art. 57 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA .....	50
Art. 58 – CUSTODIA DEL CANTIERE .....	50
Art. 59 – OBBLIGATORIETÀ DEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) .....	50

## CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

### Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina per la conclusione di un accordo quadro (nel seguito per brevità anche A.Q.) con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, in base al quale, nel corso della sua durata e vigenza, il comune di Vimodrone potrà affidare singoli contratti applicativi aventi ad oggetto tutte le opere da elettricista occorrenti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale.

Le opere possono essere definite in via generale ma non nella loro descrizione compiuta, nel numero e nella localizzazione. Essi dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione dei Lavori nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Pertanto le opere e le prestazioni di cui sopra saranno descritte e compiutamente disciplinate nell'ambito dei contratti applicativi e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di lavoro emessi in esecuzione di ciascun contratto applicativo.

L'esecuzione dei lavori sarà oggetto di contratti applicativi che l'appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo dell'importo previsto per il periodo di validità dell'Accordo Quadro. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo il Comune a concludere i contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere fintanto che il Comune non darà esecuzione ai contratti applicativi.

Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico quali scuole, uffici, palestre, magazzini e di tutti gli impianti e manufatti di pertinenza per interventi di manutenzione programmata o a seguito di danneggiamenti e deterioramenti non predeterminati e non prevedibili nel numero, ma che verranno eseguiti secondo le necessità e le tempistiche del Comune. Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche – qualitative stabilite dal presente capitolato, dai contratti applicativi e dagli eventuali progetti per le opere di manutenzione straordinaria.

Gli immobili oggetto delle attività rientrano nel territorio di competenza del Comune di Vimodrone che ha una estensione di circa 4,8 Km<sup>2</sup>.

Di seguito si riporta un elenco degli edifici, e loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione comunale dove potranno essere richieste prestazioni:

1	Scuola Infanzia	Via XV Martiri, 2
2	Scuola Infanzia	Via Petrarca
3	Scuola Infanzia + Direzione Didattica	Via Fiume, 32
4	Palestra Scuola Infanzia	Via Fiume, 32
5	Scuola Primaria	Via Piave, 60
6	Scuola Primaria	Via Matteotti / Via Battisti
7	Palestrina Scuola Primaria	Via Matteotti / Via Battisti
8	Scuola Primaria	Via Fiume, 20
9	Palestra Scuola Primaria	Via Fiume, 20
10	Scuola Secondaria	Via Piave, 62
11	Palestra Scuola Secondaria	Via Piave, 62
12	Fontana della Pace	P.zza Unità d'Italia
13	Cimitero comunale	Viale Delle Rimembranze / Via Padana Superiore

14	Municipio + Biblioteca	Via Cesare Battisti, 56
15	Ex Biblioteca + CAG Polifunzionale	Via Cesare Battisti, 29
16	Centro Sportivo Comunale	Via Pio La Torre
17	Ex asilo via Roma	Via Roma, 16
18	Ex ASL (Ufficio Tributi e Pediatrie)	Via Battisti, 23
19	Spazio Donna	Via S. Anna, 26
20	Appartamento	Via Diaz, 9C
21	Negozi	Viale Martesana, 75
22	Villa Storica Torri	Via S. Ambrogio
23	Caserma Carabinieri	Via Padana Superiore, 204
24	Locali Parco Quasimodo	Via Quasimodo
25	Edifici residenziali	Via Fiume civ. 18 – 18B – 18C
26	Edifici residenziali	Via Trieste, 6
27	Edifici residenziali	Via Piave, 30
28	Edifici non residenziali	Via Piave, 30
29	Edificio Via Don Minzoni	Via Don Minzoni, 29
30	Sede Polizia Locale e S.U.A.P.	Via Battisti, 52
31	Uffici comunali	Via Battisti, 50
32	Magazzino Protezione Civile	Via Battisti, 60
33	Magazzino comunale	Via Cadorna, 48
34	Magazzino comunale (area ex ENEL)	via XV Martiri, 26
	Fontanelle pubbliche	Vie varie, aree verdi e parchi pubblici
	Impianti di sollevamento acque meteoriche, bianche/nere, irrigazione etc.	Sedi stradali, immobili comunali, aree verdi

L'elencazione delle soprastanti strutture, suddivise per lotti di appartenenza, è stata predisposta al fine di rendere edotti gli operatori economici sulle quantità di strutture esistenti e sulla loro ubicazione, e quindi dare una dimensione all'appalto per la conseguente offerta economica. Tuttavia, tale elenco è da ritenersi del tutto indicativo e lo stesso può essere integrato in più o in meno durante il corso dell'accordo quadro.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'appaltatore si impegna ad assumere i lavori ed i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo il Comune ad appaltare lavori mediante appalti specifici e relativi contratti applicativi nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

L'esecuzione delle prestazioni ordinate dovrà in generale avvenire garantendo la continuità di esercizio delle attività degli immobili e a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con il Comune, tutte le metodologie di intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o, in casi particolari, ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle lavorazioni.

Gli interventi ordinati potranno essere caratterizzati da:

- a) estrema frammentarietà, stante la tipologia dei lavori stessi e la natura dei luoghi di lavoro;
- b) possibili frequenti interruzioni derivanti dalla funzionalità dei presidi.

L'appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, dovrà tener conto di tali circostanze nel valutare la sua offerta in quanto tali modalità operative sono ricomprese nei corrispettivi previsti dal presente atto e non potranno essere oggetto di compensi aggiuntivi o diversi; altresì lo stesso si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto delle normative e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, conformandosi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il Comune, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'A.Q., l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'appaltatore possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

I contratti applicativi potranno essere di qualsiasi importo, senza che ciò sia motivo per la richiesta di diversi o maggiori compensi.

## **Art. 2 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO QUADRO**

L'accordo Quadro avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro ovvero, in caso d'urgenza, dalla data del verbale di consegna dei lavori oggetto del primo contratto di applicativo, ovvero la minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo stabilito di cui oltre nel presente capitolato.

Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli appalti specifici mediante i contratti applicativi dello stesso, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

*Ove l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l'importo massimo biennale dell'Accordo Quadro, stimato in € 334.593,99 (oneri per la sicurezza compresi) prima della scadenza dei due anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.*

Alla scadenza del suddetto termine di 24 mesi l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo di seguito previste del presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico.

Il Comune si riserva quindi la facoltà di rinnovare il presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per gli importi e i valori massimi delle tabelle di cui all'art. 3, subordinatamente alle esigenze dell'amministrazione nonché al permanere dell'idoneità morale e professionale dell'Appaltatore, e ad una verifica sul regolare svolgimento dell'attività nel periodo precedente, con le modalità previste al successivo art. 26.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei servizi e dei lavori prima della stipula dei singoli contratti applicativi, si provvederà alla stesura dei relativi verbali di consegna anticipata sotto le riserve di legge, senza che l'Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

Ove alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi, gli stessi dovranno essere eseguiti entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

## **Art. 3 – IMPORTO DELL'ACCORDO**

L'ammontare complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso è di € **334.593,99** per 24 mesi, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, come meglio indicato nel prospetto sotto riportato e suddiviso in 24 mesi e di eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi.

	Prestazione	importo 24 mesi	importo comprensivo di eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi
1.1	interventi a misura	326.433,16 €	652.866,32 €
1.2	oneri sicurezza complessivi	8.160,83 €	16.321,66 €
1.3	SOMMANO (1.1+1.2)	334.593,99 €	669.187,98 €
2.0	Imposta IVA al 22% (di 1.3)	73.610,68 €	147.221,36 €
<b>3.0</b>	<b>TOTALI (1.3+2.0)</b>	<b>408.204,67 €</b>	<b>816.409,34 €</b>

A fronte di ciò, l'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 dell'acquisizione, compreso dell'importo relativo all'estensione della durata di ulteriori 24 mesi, comporta un totale complessivo di **€ 669.187,98** oltre IVA al 22%.

Gli importi relativi ai lavori sono comprensivi:

- degli oneri interni per la sicurezza che sono compresi nel listino prezzi di riferimento "PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche edizione 2022" (le spese generali valutate nel 13,5% compensano tutti gli aspetti relativi alla sicurezza con esclusione di quanto specificatamente previsto nei piani di sicurezza, dei progetti o dei contratti applicativi). Ove si adotti un listino prezzi differente dal listino Regione Lombardia e non siano indicati i valori percentuali delle spese generali che compensano tali oneri, si farà riferimento al modello di valutazione indicato nelle Linee Guida emanate, nel dicembre 2001, dalla regione Lombardia – Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e protezione Civile.

L'importo sopra indicato rappresenta l'importo massimo dei lavori che potranno essere realizzati dall'appaltatore in esecuzione dei contratti applicativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro. L'importo dei lavori realizzati in esecuzione dei contratti applicativi sarà determinato sulla base dell'elenco prezzi di riferimento al netto del ribasso offerto, oltre eventuali oneri esterni per la sicurezza, non soggetti a ribasso, eventualmente specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei progetti o dei contratti applicativi.

In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto (capitolato, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dal Comune per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio della Direzione Lavori. Non possono in nessun caso essere apportate nei Contratti Applicativi modifiche alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

Il Comune si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'A.Q., l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'appaltatore possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base d'asta comprende i **costi della manodopera** stimati in **€ 58.494,22** calcolati sulla base dell'incidenza media sulle singole categorie di lavorazione pertanto pari al **17,919%**.

#### Art. 4 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO

I lavori e servizi oggetto dell'accordo sono quelli riferibili all'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria, interventi di natura straordinaria e pronto intervento su immobili, fabbricati e impianti di proprietà comunale. Si intendono ricompresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria evidenziate nei prezziari di riferimento per Opere da elettricista.

Più dettagliatamente si potrà procedere all'esecuzione delle seguenti opere:

- a) sostituzione o riparazione di componenti elettrici dei sistemi di alimentazione, distribuzione e dei circuiti terminali, compresi tutti gli apparecchi di illuminazione, di protezione, comando e controllo, prese, etc.;
- b) sostituzione di piccoli accessori e minuteria elettrica (lampade, fusibili, schermi, tubi fluorescenti, reattori, starter, etc.);

- c) ricerca e riparazione di guasti elettrici e/o elettromeccanici, attraverso l'utilizzo di attrezzature e macchinari e quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori richiesti;
- d) sostituzione o riparazione di ogni parte componente gli impianti elettrici;
- e) conduzione degli impianti elettrici che deve assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi e deve inoltre garantire, nei singoli locali di ogni edificio, il mantenimento delle funzioni per cui l'impianto è stato realizzato;
- f) attività di manutenzione degli impianti elettrici che devono essere volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili ed aree esterne del Comune e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie;
- g) attività di manutenzione volte a garantire la piena disponibilità delle reti relativamente agli immobili del Comune e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie.

La manutenzione migliorativa comprende invece le prestazioni per la revisione, trasformazione, di modesta entità, tendenti a migliorare ed adeguare gli impianti elettrici a servizio dei manufatti del Comune, relative pertinenze e aree esterne. Per tali manutenzioni, a titolo indicativo e non esaustivo le parti di impianto oggetto di intervento potranno essere:

- Impianti di protezione catodica;
- Gruppi di continuità statici;
- Gruppi elettrogeni;
- Quadri elettrici generali;
- Dorsali di distribuzione in bassa tensione;
- Quadri elettrici di piano, di zona, di locale;
- Impianti di illuminazione ordinaria, privilegiata e di sicurezza;
- Impianti di forza motrice normale e privilegiata;
- Impianti di terra e collegamenti equipotenziali;
- Impianti di rifasamento;
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Periferiche di telemisura e telecontrollo del sistema aziendale, PLC;
- Riparazione e manutenzione di INVERTER
- Cancelli elettrici, porte, barriere automatiche e controllo accessi;
- Impianti citofonici e videocitofonici;
- Impianti antintrusione e di allarme.

Ove, per esigenze normative o per esigenze dell'amministrazione e ad insindacabile giudizio della D.L., gli interventi di manutenzione richiedano e la redazione di dichiarazioni di conformità e dichiarazione di rispondenza in base all'art. 7 del D.M. 37/2008., le prestazioni verranno considerate come necessarie e facenti parte degli obblighi dei soggetti aggiudicatari.

#### **Art. 5 – PREZZIARIO DI RIFERIMENTO – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, SUBAPPALTABILI**

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OS30».

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto può variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato.



La previsione di sistemi e sub-sistemi di voci complesse o composte da molteplici elementi per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo bensì lavoro o fornitura “a misura” con unità di misura in forma di numero intero o di “cadauno”.

La determinazione dei prezzi unitari delle categorie di lavoro costituenti l’oggetto dell’appalto è effettuata mediante il ricorso, in primis, a:

- Listino “PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche” edizione 2022 – Vol. 1.1 – Opere compiute – Civili, urbanizzazione e difesa del suolo;
- Listino “PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche” edizione 2022 – Vol. 1.2 – Opere compiute – Impianti elettrici e meccanici;
- Listino “PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche” edizione 2022 – Vol. 2.1 – Costi Unitari e Piccola Manutenzione – Civili e urbanizzazioni;
- Listino “PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche” edizione 2022 – Vol. 2.2 – Costi Unitari e Piccola Manutenzione – Impianti elettrici e meccanici;
- Listino “PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche” edizione 2022 – Vol. Specifiche Tecniche.

Nel caso in cui non siano presenti prezzi per prestazioni e/o materiali da fornire in subordine si procederà a ricercare tali voci sui più aggiornati Listino prezzi della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Milano 2021 e successivi aggiornamenti, Prezziario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia 2011 e successivi aggiornamenti, Listino Assoverde 2019-2021 e successivi aggiornamenti che si considerano facente parte del presente capitolato o, in ultima istanza, si procederà a redigere opportune “Analisi Nuovi Prezzi” sulla base dei singoli prezzi di mercato per ciò che riguarda i materiali, la mano d’opera ed i noli e trasporti sui quali sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Nei casi di cui al comma precedente gli oneri interni ed esterni della sicurezza, saranno valutati caso per caso e, quelli esterni, non sono assoggettabili a ribasso di gara.

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) e in particolare a seguito delle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (articolo 29, comma 13 e visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e in particolare art. 23 comma 1), in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in virtù del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” e nello specifico quanto richiamato all’art. 26 del citato decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

- i prezziari a base di gara dovranno essere oggetto di aggiornamento infrannuale da parte delle Regioni o, in caso di inadempienza delle stesse, delle articolazioni territoriali del MIMS. L'aggiornamento deve avvenire entro il 31 luglio 2022 e i prezziari così aggiornati valgono fino al 31 dicembre 2022, con la possibilità di un utilizzo transitorio gli appalti specifici che siano stati affidati entro il 31 marzo 2023;
- nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali, le Stazioni appaltanti possono aggiornare le risultanze dei prezziari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal MIMS su base semestrale, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'Impresa aggiudicataria e nei limiti del finanziamento complessivo stanziato;
- in attesa dell'aggiornamento e fino all'intervenuto aggiornamento infrannuale dei prezziari, il Comune incrementerà automaticamente (la legge ribadisce fino a una misura massima del 20%) i prezziari regionali esistenti al 31 dicembre 2021. L'incremento dei prezzi operato non sarà definitivo, e la sua effettiva misura sarà destinata a subire aggiustamenti – in rialzo o in ribasso – in relazione al successivo aggiornamento dei prezziari;
- i prezziari aggiornati saranno applicati ai contratti applicativi in relazione agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e in ogni caso utilizzando il prezzo di riferimento più aggiornato.

I lavori sono classificati nelle seguenti categorie: CATEGORIA PREVALENTE OS30 – classifica III – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

Il subappalto, nei limiti della sua ammissibilità, è soggetto alle modalità e alle condizioni previste agli articoli da 16 a 24 del presente CSA.

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

#### **Art. 6 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

I contratti applicativi verranno programmati secondo le necessità del Comune e saranno approvati con apposita determinazione del Responsabile dell'unità organizzativa sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l'impresa al momento della stipula dell'accordo quadro.

L'Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dal Comune e ad eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'A.Q.

Il Comune si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con il ribasso d'asta offerto sul listino prezzi di riferimento in sede di conclusione dell'A.Q. e riguardano gli interventi manutentivi relativi ad opere da elettricista come indicati nel presente atto e negli atti progettuali. Ciascun Contratto applicativo avrà la forma della lettera d'ordine, secondo il fac-simile allegato al presente capitolato, con quale verrà commissionato il lavoro da eseguire. La lettera d'ordine verrà inviata dal RUP, controfirmata dal Responsabile di posizione organizzativa se il RUP è privo di questa qualifica, a mezzo PEC all'appaltatore e dovrà contenere oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi affidati i seguenti elementi:

- a) CIG;
- b) Individuazione della località e dei luoghi interessati dagli interventi;
- c) Importo massimo dei lavori eventualmente con l'indicazione della quota riferita ai lavori e della quota riferita agli oneri per la sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento integrativo o DUVRI;
- d) Termine di consegna e di ultimazione dei lavori;
- e) Descrizione dei lavori da eseguire e categorie e, se relativi a manutenzione straordinaria, allegando il progetto completo di elaborati grafici progettuali, computo metrico e cronoprogramma;
- f) Termini di consegna del Pos alla Direzione Lavori;
- g) I piani di sicurezza integrativi redatti dal coordinatore della sicurezza, quando nominato;
- h) I Pos previsti dalla legge elaborati dall'appaltatore in esecuzione dei contratti di esecuzione applicativi dal momento in cui vengono consegnati al protocollo del Comune, cui le parti fanno rinvio;
- i) il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento;
- j) le penalità;
- k) disciplina del subappalto;
- l) i criteri ambientali minimi (se previsti);
- m) rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell'esecuzione e alla normativa vigente al momento di attuazione del Contratto di esecuzione applicativo;
- n) ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento.

Il contratto applicativo si intende concluso alla data di ricevimento della lettera d'ordine da parte dell'appaltatore, il quale dovrà restituirne copia sottoscritta al Comune entro 2 giorni dalla ricezione e comunque prima del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, prima della stipulazione del contratto applicativo il Comune invierà formalmente all'appaltatore il progetto al fine di effettuare il sopralluogo e tutte le attività di valutazione tecnico-economica dei lavori. L'appaltatore esplicherà le sue eventuali osservazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da intendersi a partire dalla data di trasmissione del progetto da parte del Comune.

Il Comune valuterà le eventuali osservazioni pervenute dall'appaltatore e potrà:

- a) accettarne il contenuto anche parzialmente;
- b) contro dedurre le osservazioni non accolte.

Qualora non pervengano osservazioni entro il termine di cui sopra, si procederà alla conclusione del contratto applicativo sulla base del progetto fornito dal Comune, adeguato sulla base delle eventuali osservazioni dell'appaltatore espressamente accolte dal Comune. In tal caso il contratto applicativo si intende concluso alla data di ricevimento della lettera d'ordine da parte dell'appaltatore, il quale dovrà restituirne copia sottoscritta al Comune entro 2 giorni dalla ricezione e comunque prima del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore risponde verso il Comune del risultato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori ed in caso di ritardato e/o omesso pronto intervento, a provvedere conseguentemente con oneri a suo totale carico, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno al Comune, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

Sono oneri dell'Appaltatore le attività di cui alle voci seguenti e pertanto la loro remunerazione è compresa negli importi dei lavori:

- a) se richiesto e se conforme alla normativa, la redazione dei computi metrici estimativi / preventivi di spesa degli interventi che saranno ordinati;
- b) predisposizione e consegna dei documenti necessari alla contabilizzazione (fascicolo contabilità) come specificato oltre;
- c) redazione e consegna di fascicoli contenenti per ogni intervento realizzato come specificato oltre (fascicolo certificazioni): gli as-built di quanto realizzato e le certificazioni di componenti ed impianti realizzati in formato cartaceo ed informatico.

L'appaltatore, con la stipulazione del Contratto Applicativo dà atto espressamente:

- a) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e il preventivo presentato remunerativo;
- b) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
- c) di avere preso esatta cognizione della natura dell'intervento e delle condizioni generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.

Gli interventi oggetto dei singoli contratti applicativi saranno compensati a "misura" secondo i prezzi unitari previsti nel presente atto cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

L'Aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti dall'A.Q. e dai discendenti Contratti Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

All'interno di ciascun contratto applicativo, tutti gli interventi sommariamente ivi indicati saranno specificati di volta in volta all'appaltatore, con l'emissione di appositi ordini di servizio legati ai contratti applicativi.

## **Art. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Per la scelta del contraente dell'accordo quadro, appaltatore, si applica la "Procedura negoziata" (art. 63 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50) come previsto dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, i quali così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite per ciascun contratto applicativo.

## **CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 8 – INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, DEL CONTRATTO APPLICATIVO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell'Accordo Quadro, nel contratto applicativo e nei relativi ordini di servizio, dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.

In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del presente Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

I singoli contratti applicativi non potranno in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'operatore economico e l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte le prestazioni ad altri operatori, al di fuori dell'Accordo Quadro, tramite autonoma procedura di gara ad evidenza pubblica, senza che l'aggiudicatario dell'accordo quadro possa accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

### **Art. 9 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19/04/2000, n. 145 e s.m.i. per quanto non abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.;
- b) il presente capitolato speciale d'accordo quadro;
- c) "PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche edizione 2022 + Volume Specifiche Tecniche" e successivi aggiornamenti;
- d) la Relazione Tecnica e Quadro Economico;
- e) il Piano di sicurezza e coordinamento generale – indicazioni per la stesura dei PSC relativi ai contratti applicativi;
- f) Elenco Prezzi;
- g) Planimetria;
- h) gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.;
- i) le polizze di garanzia.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la legge 20/03/1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- b) il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50;
- c) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto ministeriale 19/04/2000, n. 145, per quanto non abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.;
- d) il decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.;
- e) il decreto legislativo 20/03/2010, n. 53 per quanto non abrogato dal decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- f) il decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, ad eccezione delle parti abrogate dal decreto legislativo 18/04/2016, 50.
- g) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- h) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

#### **Art. 10 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO**

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del contratto d'appalto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Saranno altresì a carico dell'appaltatore, oltre ai lavori oggetto dell'appalto, l'esecuzione di tutti gli eventuali ripristini per danni causati anche agli immobili attigui durante lo svolgimento delle prestazioni ordinate, senza che questi costituiscano onere aggiuntivo per il Comune.

L'appaltatore ha una obbligazione di risultato, pertanto in ogni caso dovrà assicurare l'esecuzione di tutti i lavori a regola d'arte.

L'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e lo stesso deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Per i lavori soggetti alla normativa prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (art. 1, comma 1, lett. A, B, C, D, E) l'esecutore in forza dei titoli occorrenti per il rilascio di dichiarazioni o certificazioni prevista dalla citata norma deve rilasciare a lavori ultimati le prescritte attestazioni. Comunque si specifica che non potrà essere oggetto di affidamento in subappalto la mera certificazione delle installazioni eseguite ai sensi della predetta normativa.

L'appaltatore deve tener conto che gli interventi ordinati vengono eseguiti in luoghi in cui non sarà possibile interrompere il transito veicolare pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita sicurezza ed agibilità per quanto riguarda il passaggio di persone e di veicoli. Sono pure a carico dello stesso:

- a) la somministrazione degli attrezzi alla mano d'opera e tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori;
- b) la sorveglianza del cantiere anche in corso d'opera, con particolare riguardo durante la movimentazione dei veicoli e macchinari impiegati;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Comune, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto quadro.

L'appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo il Comune contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione dell'Appalto.

### **Art. 11 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore il Comune si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### **Art. 12 – DIRETTORE TECNICO, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO**

Per ciascun contratto applicativo l'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui al successivo art. 26 del capitolato generale d'appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso il Comune, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Comune. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o dei soggetti, deve essere tempestivamente notificata al Comune e deve essere accompagnata dal deposito presso il Comune del nuovo atto di mandato per i soggetti sostituiti.

L'Appaltatore dovrà fornire indirizzo e-mail e fax oltre a numero telefonico del referente dell'accordo quadro e dell'appalto specifico e/o del reperibile, e dovrà garantire l'accesso di maestranze e mezzi al territorio del Comune di Vimodrone, luogo delle prestazioni ordinate, entro massimo 30 minuti dall'ordinativo di intervento in emergenza.

### **Art. 13 – DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE**

Per ciascun contratto applicativo l'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento identificativo come previsto dall'art. 36 bis, comma 3 della Legge 04/08/2006, n. 248, munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento identificativo.

Il documento d'identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo.

In caso d'inosservanza di cui al comma precedente si applicherà a carico dell'appaltatore una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni addetto sprovvisto di documentazione e verrà applicata a decorrere dal 2° (secondo) giorno successivo a quello dell'effettuazione del controllo fino all'esibizione dei documenti richiesti.

In caso d'inosservanza del precedente comma 4 per un periodo di oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, il Comune procederà ai sensi dell'art. 32 del presente Capitolato.

#### **Art. 14 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

Per ciascun contratto applicativo, nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, il Comune può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri del Comune in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

#### **Art. 15 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI**

Tutti gli atti predisposti dal Comune per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dal Comune per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 03/06/1971, n. 1182.

### **CAPO III – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **Art. 16 – LAVORI IN SUBAPPALTO**

L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'articolo 105 del Codice dei contratti con le precisazioni vincolanti di cui al presente Capo.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore, anche nel caso sia un operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 24, non può subappaltare a sua volta i lavori ricevuti in subappalto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice dei contratti non può essere affidata a terzi, né in subappalto, compreso il subappalto ai sensi dell'articolo 24, né con altri mezzi:

- a) l'integrale esecuzione dei lavori oggetto del contratto o l'esecuzione della parte prevalente dei lavori;
- b) l'esecuzione di lavori in conseguenza della quale i lavori eseguiti dall'Appaltatore siano meramente residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie;
- c) l'esecuzione dei lavori della parte maggioritaria della categoria prevalente «OS30» di cui all'articolo 5.

Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti generali e delle condizioni di cui al comma 3.

Ferma restando la necessità di richiesta e del conseguente rilascio della pertinente autorizzazione ai sensi degli articoli 17 e 18, nonché la presenza di apposita dichiarazione in fase di presentazione dell'offerta, il subappalto, in ogni caso nei limiti di cui ai commi 3 e 4, è obbligatorio per la/e categoria/e scorporabile/i o per la parte di categoria/e scorporabile/i di cui all'articolo 5 per la quale l'Appaltatore non è in possesso di adeguata qualificazione e si è qualificato solo mediante il loro assorbimento nella categoria prevalente, come previsto all'art. 5 del presente capitolato.

#### **Art. 17 – MODALITÀ DI RICORSO AL SUBAPPALTO**

I subappalti e gli affidamenti in cottimo devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, contenente le informazioni e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 18.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è vietato e non può essere autorizzato, a prescindere dall'importo dei lavori, se nei confronti del subappaltatore sussiste uno dei divieti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure uno dei motivi ostativi al conseguimento della documentazione antimafia di cui all'articolo 91 del citato decreto legislativo; a tale scopo la condizione è accertata mediante acquisizione della documentazione antimafia con le modalità di cui all'articolo 57 del presente CSA; il subappalto non può essere altresì autorizzato, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, se il subappaltatore ha partecipato come offerente al procedimento di gara per l'aggiudicazione dei lavori, individualmente o come mandatario o capogruppo in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.

L'autorizzazione della Stazione Appaltante, solo in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 15 (quindici) giorni se il subappalto è di importo inferiore a 100.000 euro; il termine può essere prorogato una sola volta per un pari periodo di giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate:

- a) copia autentica del contratto di subappalto, con i contenuti di cui all'articolo 18;
- b) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) una dichiarazione del subappaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 attestante:
  - l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
  - il possesso dei requisiti professionali e tecnici prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.

L'autorizzazione è rilasciata solo alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 4 e, in assenza anche di uno solo di tali adempimenti il procedimento di rilascio è sospeso. Nel caso sia stata rilasciata, il venir meno di



una delle condizioni di cui al comma 4 la rende inefficace e revocata con gli effetti e le conseguenze di cui all'articolo 19, comma 3. Alla stessa stregua è inefficace se una delle condizioni di cui allo stesso comma 4 risulta violata o inadempita dopo il rilascio.

6. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria e dell'importo dei lavori subappaltati;
- c) l'Appaltatore deve fornire la massima e leale collaborazione alla Stazione appaltante al fine di consentire a questa, tramite il RUP, la DL e il CSE, la verifica dell'effettiva applicazione anche sotto il profilo contabile delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e all'articolo 18, comma 3.

#### **Art. 18 – CONTENUTI DELLA DOMANDA E DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO**

La richiesta di autorizzazione al subappalto deve riportare in modo inequivocabile, a pena della sospensione di termini per il rilascio o del diniego, le seguenti informazioni:

- a) le generalità dell'operatore economico subappaltatore, con i riferimenti di individuazione fiscale inequivocabile e la denominazione dei relativi soggetti elencati all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti;
- b) l'individuazione puntuale e inequivocabile, anche ai sensi dell'articolo 105, comma 7, terzo periodo, del Codice dei contratti, mediante la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto, delle lavorazioni affidate in subappalto, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, sia in termini prestazionali che economici:
  - distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui all'articolo 19, comma 5, anche mediante un computo metrico estimativo dei lavori e delle opere affidate in subappalto, dal quale risulti il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'autorizzazione;
  - delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara, alle quali sono riconducibili le lavorazioni in subappalto, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
- c) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore di cui all'articolo 35.

L'autorizzazione al subappalto richiama espressamente i contenuti della domanda previsti al comma 1.

Il contratto di subappalto, oltre a riportare tutte le informazioni di cui al comma 1, deve contenere:

- a) l'impegno delle parti, Appaltatore e subappaltatore, a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- b) l'importo del costo del lavoro (inteso come costo della manodopera, comprensivo degli oneri previdenziali e accessori, al netto dell'utile e delle spese generali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, secondo periodo, del Codice dei contratti;
- c) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui all'articolo 46, connessi ai lavori in subappalto, questi sono indicati con precisione nel contratto di subappalto, con i relativi costi per la sicurezza pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
- d) l'adesione esplicita alle clausole:
  - dell'articolo 20, commi 6 e 7 in materia di condizioni e limiti al pagamento diretto dei subappaltatori;
  - dell'articolo 38 in materia di tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010;
  - di accettazione senza riserve delle condizioni previste dagli atti di cui all'articolo 55.

La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, accertata nel corso dei lavori, compresa l'esecuzione di lavori in subappalto in eccesso o diversi da quanto autorizzato costituisce grave inadempimento con gli effetti e le conseguenze di cui all'articolo 19, commi 3 e 4.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del proprio POS di cui all'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui all'articolo 46.

#### **Art. 19 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato o in violazione di disposizioni cogenti previste dal presente Capo, costituisce inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Restano ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore, anche in virtù della responsabilità solidale di cui al comma 1, deve garantire che il subappaltatore:

- a) per le prestazioni affidate in subappalto, adotti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- b) riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore al proprio personale, a parità di livello e mansione, inclusa l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, incluse le integrazioni della contrattazione territoriale e aziendale, qualora l'attività oggetto di subappalto coincida con quella caratterizzante l'oggetto dell'appalto ovvero riguardi le lavorazioni relative alla categoria prevalente e sia inclusa nell'oggetto sociale dell'Appaltatore.

Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 49, in materia di cartellino di riconoscimento.

#### **Art. 20 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori; ove per qualunque motivo ciò sia impossibile, tale documento deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite l'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e specificando altresì:

- a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera c);
- b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni oggetto del subappalto;
- c) l'individuazione delle categorie delle lavorazioni, tra quelle di cui all'articolo 5, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e oggetto del contratto di subappalto di cui all'articolo

18, comma 1, lettera b) e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all'allegato «B» del Regolamento generale;

- d) la dimostrazione che le somme di pertinenza del subappaltatore sono conformi al trattamento retributivo e contributivo previsto all'articolo 19, comma 5, lettera b), in ottemperanza dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
- e) le fatture del subappaltatore devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantità e alle prestazioni previste dal contratto di subappalto depositato, in coerenza con le informazioni di cui alla lettera d).

La disciplina in materia di pagamento dei subappaltatori si applica anche in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

La Stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ed eroga gli importi corrispettivi al solo Appaltatore che ha provveduto al pagamento dei subappaltatori, salvo che in corso di contratto si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, ovvero:

- a) il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definita dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso si verifichi una delle condizioni di cui al comma 4, trova applicazione l'articolo 21, in assenza delle stesse condizioni il pagamento è subordinato, pena la sua sospensione fino alla regolarizzazione, alla trasmissione da parte dell'Appaltatore alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, di copia delle fatture quietanzate del subappaltatore relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con le indicazioni di cui al comma 2, lettera e) nonché delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

## **Art. 21 – PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Il presente articolo trova applicazione solo nel caso in cui in corso di contratto si verifichino le condizioni di cui all'articolo 20, comma 4, per cui la Stazione appaltante debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti. In tal caso i pagamenti diretti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC ai sensi dell'articolo 20, comma 1 e delle informazioni, dichiarazioni e documentazione di cui all'articolo 20, comma 2;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 35, relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 38 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) alle limitazioni e alle condizioni di cui all'articolo 18.

Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere assolti direttamente dal subappaltatore purché corredati da approvazione scritta da parte dell'Appaltatore. Se non si provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 o non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende l'erogazione dei pagamenti fino alla regolarizzazione.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, comprovato dalle fatture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del codice civile.

## **Art. 22 – PRESTAZIONI CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO**

Non sono considerati subappalti di cui all'articolo 16 del presente CSA e dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti:

- a) le forniture senza prestazioni di manodopera;
- b) i contratti di sub-fornitura di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;
- c) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare, a condizione che non si tratti di lavori veri e propri, riconducibili alle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice dei contratti.

Non costituiscono subappalto di cui all'articolo 16 del presente CSA e dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei Contratti, le seguenti attività:

- a) attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, non qualificabili come imprenditori (secondo la distinzione civilistica e fiscale), per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante, prima o contemporaneamente all'affidamento;
- b) rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- c) affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale;
- d) affidate dall'Appaltatore costituito in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure in consorzio stabile, oppure in contratti di rete, agli operatori economici consorziati o aderenti alla rete di imprese, dichiarati in fase di gara o legittimamente intervenuti in sostituzione di un operatore economico consorziato estromesso;
- e) che in forza di norme di legge o di regolamento devono essere affidate obbligatoriamente a determinati soggetti in quanto servizi di pubblica utilità quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);
- f) che in forza di contratti di servizio, convenzioni di concessione o altri provvedimenti amministrativi vincolanti che, anche se poste a carico dell'Appaltatore, devono essere affidate obbligatoriamente a soggetti terzi individuati da norme di legge o di regolamento, ai gestori del pubblico servizio o ai titolari del bene sul quale si interviene, oppure a soggetti pubblici o soggetti privati che a loro volta sono già transitati da una procedura pubblica quali i concessionari di servizi pubblici, come ad esempio le opere di allacciamento, rimozione o ampliamento di allacci ai pubblici servizi.

Non costituiscono infine subappalto di cui all'articolo 16 del presente CSA, bensì attività soggette a comunicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le attività di trasporto a discarica o in altri siti autorizzati, dei

materiali provenienti dal cantiere (Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8027), alle condizioni di cui all'articolo 58 del presente CSA.

#### **Art. 23 – DISTACCO DI MANODOPERA**

Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo impiego della manodopera distaccata, apposita dichiarazione attestante:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia obbligatoriamente);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco di manodopera per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti;
- d) che non ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro, di intermediazione illecita di manodopera o di sfruttamento del lavoro.

La dichiarazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse dell'impresa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in alcun modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo all'impresa distaccante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Il distacco deve essere comunicato entro 5 (cinque) giorni al Centro per l'impiego competente per territorio e i lavoratori distaccati siano registrati sul Libro Unico del Lavoro del distaccatario utilizzatore all'inizio e alla fine del rapporto oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.

La Stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti o le condizioni previste dai commi 1 e 2.

Qualora il contratto di distacco sia stato certificato ai sensi degli articoli da 76 a 79 e 84, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la dichiarazione di cui al comma 1 è sostituita dalla presentazione, a cura dell'Appaltatore o del subappaltatore distaccatario, della pertinente certificazione di cui all'articolo 6 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004 e sono omessi gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4.

#### **Art. 24 – EVENTUALI LAVORI ESEGUITI IN SEGUITO AD AVVALIMENTO**

Qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante, tramite il DL e il RUP vigila, verifica e controlla, ai sensi dei commi 3 e 9 della norma citata, con qualunque mezzo:

- a) il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
- b) l'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria;
- c) che i mezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;
- d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale e assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice dei contratti, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti dall'articolo 57 del presente CSA, in materia antimafia, si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Se l'impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 89, comma 8, del Codice dei contratti, assume il ruolo di subappaltatore, trova applicazione la disciplina sul subappalto di cui al presente Capo, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori che non sono oggetto del contratto di subappalto.

Il presente articolo non trova applicazione qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di garanzia e non all'avvalimento operativo, quali fattispecie distinte come ricostruite dalla giurisprudenza univoca e costante.

In ogni caso il presente articolo non trova applicazione per le categorie per le quali all'articolo 5 non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, oppure all'articolo 143, comma 3, del Codice dei contratti.

## **CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 25 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

Dopo avere sottoscritto il contratto dell'accordo quadro nei modi sopra indicati, il Comune potrà autorizzare l'esecuzione dei singoli contratti applicativi e la consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dal contratto applicativo.

L'avvio del contratto applicativo sarà effettuato con un verbale di inizio lavori a cui farà seguito eventualmente l'emissione di specifici ordini di lavoro. In concomitanza con l'ultimazione dell'ultimo ordine di lavoro eseguito alla fine del contratto applicativo sarà redatto il verbale di ultimazione finale del contratto. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Comune di risolvere il contratto di accordo quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Nel caso in cui, per la specificità di lavori, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto applicativo, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune o prevista nel presente capitolato, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice. Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte del Comune.

### **Art. 26 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI**

Ogni singolo contratto applicativo sarà attuato attraverso ordini di lavoro emessi dal Comune.

I lavori di che trattasi potranno essere distinti in tre categorie: ORDINARI, DI PRONTO INTERVENTO, IN EMERGENZA.

ORDINARI: Sono interventi per i quali non è richiesto il carattere di urgenza e che l'appaltatore può programmare (concordandoli con il Comune) e riguardano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal fine, prima dell'inizio di ciascun Contratto Applicativo, potrà essere richiesto un Programma Operativo che, in relazione alle singole lavorazioni affidate, specifichi ove possibile ed individui il programma delle lavorazioni attenendosi alle priorità evidenziate dal Comune. La Direzione dei Lavori, d'intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di Programma Operativo; qualora questo non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa

intesa con il Responsabile del Procedimento. La proposta approvata dalla Direzione dei Lavori sarà impegnativa per l'Appaltatore, che rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel programma operativo come concordato ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al Programma Operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. Nel caso di atti che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del Programma lavori che verrà sottoscritto dall'appaltatore per accettazione. Con cadenza mensile, a partire dalla data di inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del programma, ove previsto, con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di lavoro, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee all'A.Q. e al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Comune, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dal Comune o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'appaltatore;
- d) per la necessità o l'opportunità di seguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 e succ. modifiche.

**PRONTO INTERVENTO:** Sono interventi che vengono richiesti dalla D.L. con carattere prioritario e di urgenza. L'ordine del Comune avviene in forma scritta via PEC, fax o verbale (semplice comunicazione telefonica) e confermati successivamente da ordine scritto via PEC o fax. L'inizio dei lavori deve aversi entro le ore 12,00 del giorno successivo alla comunicazione da parte del Comune, della richiesta di intervento. L'appaltatore è tenuto a recarsi sul luogo delle lavorazioni con i mezzi e le maestranze necessarie entro il termine massimo di cui sopra.

**IN EMERGENZA.** Sono interventi ordinati da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento in ragione di specifiche necessità di emergenza. L'ordine del Comune avviene in forma scritta via PEC, fax o verbale (semplice comunicazione telefonica) e confermati successivamente da ordine scritto via PEC o fax. Tali interventi devono essere assicurati nei tempi più rapidi possibili e comunque entro 30 minuti dalla comunicazione.

A tal fine, per gli interventi di pronto intervento e in emergenza, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune i recapiti telefonici a cui far capo per tutti gli interventi 24 ore su 24 per tutta la durata dell'A.Q. e dei contratti applicativi comprese le giornate festive e prefestive. Non è ammesso l'impiego di segreterie telefoniche. A questo proposito si rende indispensabile che l'Appaltatore comunichi al Comune, entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvio dell'Accordo Quadro, il nominativo e il numero di telefono del proprio Direttore di Cantiere o di personale incaricato per gli interventi di pronto intervento e in emergenza. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza per l'esecuzione di tali interventi che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento o in emergenza nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito. Tale reperibilità telefonica dovrà essere attiva ventiquattro ore al giorno per 365 giorni l'anno. Inoltre, per gli interventi di pronto intervento e in emergenza dovrà essere garantita la disponibilità minima di n. 1 (uno) operatore e l'attrezzatura necessaria all'intervento, di qualsiasi natura e tipologia essa sia, entro i tempi sopra

indicati. In ogni caso per l'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti applicativi l'appaltatore dovrà impiegare il personale con competenza tecnica adeguata alla natura dell'intervento richiesto.

L'Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza applicazione di ulteriori, maggiori e diversi oneri di carattere economico, per eventuali aggravii da ciò derivanti.

L'Appaltatore con la firma del contratto applicativo, garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevedibili e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme. Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di consegna del fascicolo certificazioni. L'Appaltatore si impegna a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant'altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, etc. Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.

#### **Art. 27 – OPZIONI E RINNOVI**

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per gli importi e i valori massimi delle tabelle di cui all'art. 2, subordinatamente alle esigenze dell'amministrazione nonché al permanere dell'idoneità morale e professionale dell'Appaltatore, e ad una verifica sul regolare svolgimento dell'attività nel periodo precedente.

Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all'operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il Comune si riserva altresì la facoltà, prima della scadenza prevista dei 24 mesi, di rifinanziare il quadro economico dell'Accordo Quadro, affidando contratti applicativi fino al concorrere dell'importo massimo comprensivo dell'eventuale estensione di ulteriori 24 mesi, pertanto fino ad € 669.187,98.

Entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra l'operatore economico parte dell'accordo quadro dovrà manifestare la propria volontà di accettazione del rinnovo alle predette condizioni.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di prorogare il presente accordo quadro per un massimo di 6 (sei) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, al fine della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

#### **Art. 28 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SOSPENSIONI E PROROGHE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI**

La scadenza di ogni singolo contratto applicativo sarà ivi indicata.

È possibile richiedere proroghe o sospensione dei lavori di un contratto applicativo per la parte inerente i lavori classificati come ordinari; le eventuali proroghe o sospensioni nell'ambito di un contratto applicativo non riguardano gli eventuali interventi richiesti con carattere di urgenza (*pronto intervento / emergenza*) per i quali l'appaltatore deve comunque sempre assicurare le prestazioni nei termini previsti.

Per l'eventuale concessione di sospensioni o proroghe sul contratto applicativo si applicano le disposizioni di cui al titolo V del Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori dei contratti applicativi, o dei relativi ordini di servizio, procedano utilmente a regola d'arte, la direzione lavori, d'ufficio, o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine previsto, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute motivate dal Direttore dei lavori (sentito il responsabile del procedimento), sono concesse purché pervengano prima della scadenza del termine.



A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, a meno che non abbia per iscritto denunciato al comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 48 ore dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma 3 costituisce rigetto della richiesta.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore. Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dal Comune. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità: l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare a sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; il Comune può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

**Art. 29 – PENALI IN CASO DI RITARDO**

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore comporteranno l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente capitolato e delle penali riportate nella tabella seguente:

<b>TABELLA INADEMPIENZE E RELATIVE PENALI</b>				
Descrizione	Tipo di non conformità (L=lieve, M=media, G=grave)	Penale in euro per ogni giorno o frazione (se specificato) di tempo di ritardo	Penale in euro per ogni inadempienza accertata	Note
Mancata comunicazione del recapito telefonico cellulare tramite il quale l'appaltatore può essere immediatamente contattato durante l'orario lavorativo	L	100 dalla richiesta della S.A.		
Nel caso in cui l'appaltatore non provveda alla sostituzione di personale entro 10 giorni dalla richiesta della DL	L	500		
Interruzione di un intervento urgente senza il ripristino delle condizioni di sicurezza	G		2000	La ditta sarà ritenuta responsabile oltre che penalmente anche civilmente per qualsivoglia danno causato derivato dalla sua condotta
Esecuzione dei lavori da parte di maestranze non specializzate nel settore di intervento	G		1000	
Non disponibilità di attrezzature e mezzi idonei	G		1000	per ogni segnalazione da parte della DL
Ritardi nella elaborazione e presentazione delle documentazioni occorrenti alla realizzazione degli interventi indicati nel contratto applicativo e/o nel successivo ordine di lavoro	L	50		
Ritardi nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti una delle successive	L	1‰		Percentuale calcolata sull'importo dei lavori oggetto di ripristino o nuova realizzazione

soglie temporali o il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.				
Ritardi nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori	L	1‰		Percentuale calcolata sull'importo dei lavori per la cui ultimazione è prevista la scadenza
Ritardi nella consegna elaborati riguardanti il "come costruito", "fascicolo certificazioni" e manuali di uso e manutenzione di ogni elemento tecnologico, nonché certificazioni materiali e impianti e qualunque altra documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori	L	50		
Mancata presentazione della documentazione di attestazione del rispetto dei requisiti minimi ambientali in relazione ai componenti edilizi installati	M	10%		Percentuale calcolata sull'importo dei componenti edilizi posati, soggetti a specifiche tecniche CAM, di cui non sono state fornite le certificazioni
Mancato rispetto delle specifiche tecniche del cantiere ai fini del rispetto dei requisiti minimi ambientali	M		1000	
Mancato rispetto delle norme di sicurezza ed igiene	G		1000	
Mancata installazione di segnalazioni di avviso e delimitazione di cantiere ovvero dell'area di intervento	G		500	
Qualsiasi inottemperanza alle disposizioni in tema di sicurezza previste dalla normativa in materia, dal PSC, dal POS, dal Contratto, dal CSA ovvero disposte CSE	G		1000	
Mancata fornitura dei materiali della campionatura quando formalmente richiesto dalla DL prima della posa in opera	M		250	
Mancata effettuazione della	L		100	

pulizia giornaliera di cantiere e comunque di tutti i luoghi di intervento				
Inquinamento ambientale (polveri, rumori, odori, etc.) che possa disturbare la normale attività all'interno dei locali gestiti direttamente dall'amministrazione comunale, dalla Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo di Vimodrone o altri soggetti ai quali è stato concesso a vario titolo l'uso dal Comune e qualora evitabile con una corretta metodologia di lavoro	G		500	
Mancata partecipazione, in assenza di giustificazione, alle riunioni convocate dalla DL o dal coordinatore per la sicurezza	M		500	
Mancato rispetto delle prescrizioni in termini di gestione dei rifiuti	G		500	
Per qualunque altra inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e allegati			200	
Per qualunque altra inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e allegati reiterata oltre al termine ad adempiere fissato dalla SA per messa in mora dell'appaltatore		100		
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l' <u>ultimazione</u> dei lavori		100		
In caso di ritardo nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo e/o nel successivo ordine di lavoro per gli interventi ordinari		100		
In caso di ritardo nei tempi stabiliti nella <u>ripresa</u> del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori		100		
In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel contratto applicativo e/o nel successivo	G	150		La ditta sarà ritenuta responsabile

ordine di lavoro per gli interventi di pronto intervento				oltre che penalmente anche civilmente per qualsivoglia danno causato da tale ritardo
In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel contratto applicativo e/o nel successivo ordine di lavoro per gli interventi in emergenza	G	250		
Interruzione di un intervento urgente senza il ripristino delle condizioni di sicurezza	G		2000	La ditta sarà ritenuta responsabile oltre che penalmente anche civilmente per qualsivoglia danno causato derivato dalla sua condotta
Ritardi nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini indicati nell'ordine di lavoro (OdL)	L	20		
Ritardi nei tempi pattuiti nella ultimazione dei lavori riguardanti prestazioni integrative avviati con contratto applicativo o OdL, rispetto ai termini indicati negli elaborati progettuali	L	1‰		Percentuale calcolata sull'importo dei lavori oggetto della prestazione integrativa

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate nel contratto applicativo ovvero negli Ordini di lavoro, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente capitolato con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo di ciascun contratto applicativo. Qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.

Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi assunti con il presente contratto, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione, in danno dell'Appaltatore, degli interventi necessari.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3, D.L. 77/2021, l'appaltatore è tenuto a consegnare al Comune <nel caso di RTI o Consorzi, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1 d.lgs. n. 198/2006>, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà

essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata al Comune, entro 6 mesi dalla stipula del contratto.

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. n. 77/2021, una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo del contratto, nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici. La relazione di cui sopra verrà pubblicata, sul profilo del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021. Il Comune procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021 alla violazione dell'obbligo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi.

### **Art. 30 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Nell'ambito di ciascun contratto applicativo non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Comune.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui all'articolo.

### **Art. 31 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI PER GRAVI INADEMPIMENTI, IRREGOLARITÀ E MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

Il Comune può procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi qualora il direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali nell'ambito del contratto applicativo da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso si procederà con le modalità indicate dall'art. 108, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si precisa che sarà ritenuto grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi del presente articolo, il verificarsi nell'arco temporale di un anno di inadempienze (oggetto di penali di cui al presente atto) in numero pari o superiori a 3 di quelle individuate come gravi nello svolgimento delle prestazioni previste in uno o più contratti applicativi; ai fini del presente conteggio n. 3 inadempienze medie, contestate nel medesimo arco temporale di un anno, si considereranno pari a n. 1 inadempienza grave.

Fatto salvo il diritto di recesso dal contratto esercitabile ai sensi di legge dal Comune, lo stesso, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Applicativi, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e dell'art. 108 del Codice al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) mancata consegna dei lavori nell'ambito del contratto applicativo, per causa dell'Appaltatore;
- b) mancato inizio dei lavori, da parte dell'Appaltatore, nell'ambito del contratto applicativo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi;
- c) mancata ripresa dei lavori protrattasi per più di 30 giorni rispetto alla data risultante dal verbale di ripresa dei lavori seguenti ad una sospensione nell'ambito del contratto applicativo;
- d) l'applicazione di penali per un ammontare superiori al limite del 10% (dieci per cento) dell'intero ammontare netto contrattuale;
- e) abbandono immotivato del cantiere per oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi;
- f) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e, in particolare, dei piani di sicurezza, degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- h) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni o delle polizze assicurative di cui ai precedenti articoli;
- i) ulteriori casi specifici previsti dal presente CSA per fatturazione, codice di comportamento, prescrizioni relative ai subappalti, divieto di cessione del contratto, riservatezza, trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) violazione degli obblighi di cui alle normative sul collocamento, anche obbligatorio;
- k) violazione degli obblighi retributivi;
- l) presenza in cantiere di lavoratori non regolarmente assunti;
- m) proposta motivata del Coordinatore sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.lgs. 81/2008;
- n) oltre 3 inadempimenti da parte dell'impresa appaltatrice agli obblighi di natura assistenziale, assicurativa o previdenziale derivanti dal rapporto di lavoro risultanti dal DURC.

Relativamente all'AQ sono considerate gravi, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 108:

- a) la risoluzione di 2 o più contratti applicativi;
- b) la mancata sottoscrizione di un contratto applicativo oltre il termine perentorio assegnato dal RUP.

Al verificarsi di uno degli eventi descritti dal presente articolo, l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Applicativi si intenderanno risolti di diritto non appena il Comune avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A.R. oppure via PEC entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per gli eventi previsti dal presente articolo, il Comune si riserva di valutare quali eventuali contratti applicativi in essere al momento della risoluzione dovranno essere portati a compimento da parte dell'Appaltatore e ne darà comunicazione nell'avviso di cui al precedente paragrafo.

Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal Comune, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti in capo al Comune dallo scioglimento dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dal Comune medesimo.

Il Comune, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,

attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune, nel seguente modo:

- a) ponendo a base del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori del contratto applicativo originario, eventualmente incrementato con atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
  - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dal contratto con l'Appaltatore inadempiente;
  - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - l'eventuale maggiore onere per il Comune per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procederà all'esecuzione d'ufficio ed alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e si disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere. L'Appaltatore si obbliga a lasciare l'area libera da persone e cose.

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il Comune avrà diritto al risarcimento di tutti i danni che provengano all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio.

## **Art. 32 – RECESSO**

Il Comune si riserva giusto quanto previsto dall'art. 109 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento e per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di recedere l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione Lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso.

In ogni caso il Comune è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera raccomandata A.R. o posta certificata, con la quale il Comune comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso del Contratto applicativo, il Comune è tenuto a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto dell'appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

## **CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 33 – ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare solo dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi



dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti, quale unica condizione indispensabile affinché si formi un vincolo giuridico tra le parti. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori ai sensi dell'art. 35 comma 18 Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.

L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.

### **Art. 34 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI**

Ai fini del presente accordo quadro e dei contratti applicativi, l'elenco prezzi è da intendersi costituito dai prezziari di riferimento, cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara, oltre eventuali oneri esterni per la sicurezza, non soggetti a ribasso, eventualmente specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei progetti o dei contratti applicativi. Tutti gli obblighi a carico dell'appaltatore previsti nel presente atto e nei documenti in esso richiamati si intendono remunerati e ricompresi nei prezzi unitari di cui sopra e non daranno luogo a corresponsione di remunerazioni aggiuntive.

Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime (CAM), anche se non specificatamente riportate nella voce.

I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo oggetto dei contratti applicativi saranno compensati a misura, secondo le indicazioni contenute nel contratto applicativo e/o nel successivo ordine di lavoro. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti in particolare il titolo IX del D.P.R. 207/2010.

L'appaltatore fornisce per ciascun contratto applicativo ed eventuale successivo ordine di lavoro la contabilità riportante il numero progressivo dell'ordine, l'oggetto dell'ordine di lavoro; le date di inizio e di ultimazione, la descrizione delle lavorazioni distinte per singola voce del listino di riferimento, i prezzi unitari soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, le quantità e il costo. Il ribasso sarà applicato sul totale derivante dalla somma delle singole voci. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Impresa rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell'elenco prezzi unitari in mancanza di tali indicazioni sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere o l'utilizzo di materiali con caratteristiche superiori, non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente richiesti ed autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilità dei lavori verrà effettuata sulla base dei prezzi unitari, non comprensivi degli oneri della sicurezza, ove dovuti.

Gli oneri per la sicurezza, determinati analiticamente per ogni contratto applicativo, ove dovuti, saranno contabilizzati in proporzione agli importi dei lavori degli stati d'avanzamento e dello stato finale.

Al fine dell'inserimento nei vari SAL o nel conto finale degli interventi, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria a contabilizzare e verificare le lavorazioni eseguite ed i

materiali forniti (fascicolo contabilità). A tal fine l'appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione lavori entro 15 (quindici) gg naturali e consecutivi dal termine del mese di riferimento, suddiviso in appositi fascicoli organizzati per contratti applicativi e/o ordini di lavoro che le raccolgano in modo organico e facilmente consultabile, tutte le certificazioni e la documentazione necessari a contabilizzare e verificare le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti.

In particolare dovrà consegnare, a costituire il “**fascicolo contabilità**”:

- a) copia dei Documenti Di Trasporto (DDT), firmati per ricevuta da personale dipendente dell'appaltatore di tutta la merce consegnata a piè d'opera e da contabilizzarsi come sola fornitura. Tali DDT dovranno essere accompagnati ciascuno da un documento dell'appaltatore con l'indicazione del lavoro a cui sono destinati;
- b) per ognuno dei lavori eseguiti a misura un report, completo del riferimento al contratto applicativo e/o all'Ordine di lavoro, delle misure sulla base dell'elenco prezzi computate al lordo del ribasso offerto ed al netto del ribasso offerto, di copia dei documenti di trasporto dei materiali utilizzati (diversi e separati da quelli componenti il DDT per la contabilizzazione a piè d'opera di cui ai punti precedenti);
- c) un prospetto riepilogativo delle ditte esecutrici e subappaltatrici intervenute nel SAL di riferimento, completo del ruolo rivestito nell'appalto specifico (capogruppo, mandante, consorzio di capogruppo o di mandante, subappaltatore etc.), periodo di intervento ed importo delle opere eseguite al prezzo di appalto ed anche, per i subappaltatori, al prezzo agli stessi riconosciuto.

La documentazione di cui sopra potrà essere presentata anche in forma diversa a discrezione della DL.

I materiali, le apparecchiature e gli impianti che, per norma di legge devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione, certificazione o da altra documentazione relativa al materiale, al prodotto e/o alla posa in opera **saranno contabilizzati, in mancanza delle suddette certificazioni, provvisoriamente in ragione del 60% del relativo importo; il restante 40% verrà contabilizzato nel primo SAL utile successivo alla consegna di detto fascicolo, solamente a seguito della presentazione della prescritta documentazione di cui al “fascicolo certificazioni”**. La documentazione predisposta dovrà essere consegnata sia in formato cartaceo che digitale.

Alla documentazione contabile di ogni SAL dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione ordinata e corredata da check list di controllo da sottoporre alla verifica della Direzione Lavori:

- a) prospetto con riportato l'elenco dei subappaltatori/cottimisti e subaffidatari che hanno operato nel periodo di riferimento del SAL;
- b) per ogni subappaltatore/cottimista e subaffidatario le prestazioni svolte nel SAL, le quantità e gli importi nonché gli eventuali apprestamenti di sicurezza svolti dagli stessi, che saranno oggetto di corresponsione senza ribasso d'asta;
- c) indicazione dell'ammontare degli importi eseguiti da ogni subappaltatore/cottimista e subaffidatario fino all'emissione del SAL e verifica delle somme residue rispetto agli importi autorizzati/comunicati;
- d) prospetto riepilogativo delle fatture quietanzate con in allegato le fatture stesse relative al SAL precedentemente liquidato, le fatture quietanzate dovranno corrispondere per importo prestazioni e sicurezza al prospetto di cui al punto precedente presentato in allegato al SAL precedente.

L'assenza della documentazione di cui sopra non consentirà al Direttore lavori e poi al RUP di sottoscrivere la documentazione contabile e il relativo certificato di pagamento; il conseguente ritardo nell'emissione della documentazione completa in tutte le sue parti determinerà conseguentemente ritardo nella emissione del SAL e del relativo certificato di pagamento, sarà imputato imputabile esclusivamente all'Appaltatore.

Ritardi nella consegna del materiale di cui sopra (fascicolo contabilità) completo in tutte le sue parti determinerà conseguentemente ritardo nella emissione del SAL e del relativo certificato di pagamento, imputabile esclusivamente a causa dell'appaltatore.

I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell'eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.

Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.

L'Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori ed in ogni modo prima del collaudo, due copie dei disegni esecutivi ed elaborati (architettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d'opera nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con file di documentazione fotografica in formato .jpeg dello stato di fatto e dello stato post-lavori, files di disegni in formato .dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc (Word) e .xls (Excel). L'onere relativo alla fornitura ed all'eventuale aggiornamento di cui sopra è compreso e compensato nei prezzi offerti di cui al precedente punto. Il format di elaborazione dei files farà riferimento alle prescrizioni indicate dal Comune.

Sono tra l'altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente punto, i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:

- tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
- tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente A.Q. e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le opere oggetto dell'appalto complete a regola d'arte, funzionali e pronte per l'uso a cui sono destinate.

Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all'avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di esercizio delle attività delle sedi ove si svolgono i lavori interessati dall'accordo, e dall'esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dal Comune in relazione alle esigenze dell'esercizio delle predette attività, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa. L'impresa dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all'operatività degli immobili interessati.

Gli oneri della sicurezza, ove previsti, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno liquidati contestualmente agli stati di avanzamento lavori in misura proporzionale all'importo dei lavori effettuati e non saranno soggetti a ribasso.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore; opere provvisorie e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall'operatività degli immobili interessati e dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.

Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, etc. o per qualsiasi motivo inerente alle aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita di lavori stessi.

I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua con l'onere dell'esaurimento.

Restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
- le spese per opere provvisorie (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, etc.);
- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
- gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, etc. interessato dalle opere;
- gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
- tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
- tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Accordo.

### **Art. 35 – PAGAMENTI**

I pagamenti saranno gestiti separatamente per ciascun contratto applicativo per stato di avanzamento dei lavori.

Il corrispettivo spettante all'operatore, verrà corrisposto a stati di avanzamento mensili, eseguiti, contabilizzati e sottoscritti dall'appaltatore e dal Direttore dei lavori del Comune e solo successivamente l'affidatario potrà presentare regolare fattura.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

Il Comune dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di Legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato al Comune eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

La contabilizzazione delle prestazioni sarà effettuata a misura.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC in forma telematica da parte del Comune e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

L'Appaltatore all'atto della firma dell'Accordo Quadro deve indicare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati all'Accordo Quadro. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata al Comune.

Gli oneri della sicurezza, ove previsti, non sottoposti a ribasso d'asta, saranno liquidati contestualmente agli stati di avanzamento lavori in misura proporzionale all'importo dei lavori effettuati.

Il conto finale sarà redatto entro 60 giorni dalla data del relativo certificato di ultimazione lavori e sottoscritto dall'appaltatore entro 15 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge previste, nulla ostando, è pagata dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Il pagamento della rata di saldo finale, a chiusura del contratto, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria emessa ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e

s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **Art. 36 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Art. 37 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza".

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 38 – OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Vimodrone, identificato con il CIG \_\_\_\_\_ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010 n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza".

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Vimodrone dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna ad inviare copia del contratto stipulato con l'impresa principale al Comune di Vimodrone.

#### **Art. 39 – REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, rivalutazione degli stessi o adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere emesse sulla base di quanto previsto dal D.L. 4/2022 e successivamente modificato con la Legge 25/2022 di conversione, secondo le modalità previste per legge in vigore all'atto della richiesta.

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) e in particolare a seguito delle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (articolo 29, comma 13 e visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e in particolare art. 23 comma 1), in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni riportate all'art. 5 del presente capitolato.

La compensazione di cui al comma 2 deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali emessi in attuazione dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a prescindere dal loro periodo di efficacia e dalla data di affidamento del contratto. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione.

Per quanto attiene ad altre condizioni/eventualità non ricomprese nei precedenti commi, si faccia riferimento alle norme emanate di cui al D.L. 4/2022 e successivamente modificato con la Legge 25/2022 di conversione, secondo le modalità previste per legge in vigore all'atto della richiesta.

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 40 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA**

Nell'ambito del contratto applicativo la misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco di cui ai listini di riferimento; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni esecutivi eventualmente trasmessi nei singoli contratti applicativi se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi del listino di riferimento.

Gli oneri per la sicurezza, se dovuti, saranno liquidati ad ogni Ordine di pagamento in maniera proporzionale alle lavorazioni eseguite. Detto importo ai sensi delle normative vigenti non sarà assoggettato all'applicazione del ribasso contrattuale.

### **Art. 41 – VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA (NON PREVISTI)**

Nell'ambito di ciascun contratto applicativo la contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207.

Gli oneri per la sicurezza, se dovuti, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

## **CAPO VII – CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 42 – CAUZIONE E GARANZIA**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro; qualora l'aggiudicazione sia fatta con ribassi in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale, secondo le modalità stabilite dal bando.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice, previa presentazione al Comune della documentazione a comprova. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni di cui al suddetto comma non può determinare l'azzeramento della cauzione medesima.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero è rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto. La firma della garanzia deve essere autenticata sia in merito all'identità, sia in merito all'esistenza dei poteri di firma in capo al sottoscrittore della Società/Compagnia che emette la polizza. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione dell'inadempimento all'A.N.AC.

La cauzione a garanzia dell'esecuzione è prestata in favore dell'Amministrazione prima della stipula dell'Accordo Quadro.

La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, Codice dei contratti, fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione dell'ultimo Contratto Applicativo.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Contratti Applicativi nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo di cui sopra è automatico, senza necessità di nullaosta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori relativi ai Contratti Applicativi o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo che termina per ultimo. La polizza non potrà, pertanto, estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei suddetti lavori risultante dal relativo certificato, essendo la scadenza della polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 103, commi 1 e 2, del Codice, la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse compresa la mancata sottoscrizione dei contratti applicativi. Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro disposta in danno dell'Appaltatore. Inoltre, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali disposte a seguito di inadempienza agli obblighi contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Comunale; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'incameramento delle garanzie avviene con atto unilaterale della SA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento di ogni danno allo stesso imputabile indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

#### **Art. 43 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA**

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, ed ai sensi dell'art. 44 del Regolamento dei Contratti Comunale, l'appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto dell'Accordo Quadro o del verbale di consegna anticipata, a depositare una apposita polizza Assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da una primaria compagnia di assicurazione, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve indicare l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del contratto applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dello stesso contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte del Comune secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e **prima della stipula di ciascun contratto applicativo verrà indicata la somma assicurata nonché la valorizzazione delle singole partite:**

- a. partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 300.000,00;
- b. partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00;
- c. partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 10.000,00;

ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore. Deve inoltre:

- a. Prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni del Comune destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- b. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata **che verrà indicata in occasione di ciascun contratto applicativo** deve:

- a. Prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone del Comune occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o del Comune;
- b. Prevedere la copertura dei danni biologici;



- c. Prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve prevedere l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto.

Le medesime garanzie assicurative (C.A.R. ed R.C.T.) dovranno tenere indenne da qualsiasi responsabilità il Comune. Per tutte le opere del presente Accordo Quadro, la suddetta polizza assicurativa dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché dei danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al DM 12/03/2004 n. 123 dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure al fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi dell'Accordo Quadro, nel contratto applicativo e/o nell'ordine di lavoro.

La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio ove previsto.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni.

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 44 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

Nell'ambito del contratto applicativo La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Comune. Il direttore dei lavori a seguito della comunicazione dell'ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto correlato accerta la effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la regolare esecuzione.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'appaltatore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.

Qualora le giustificazioni dell'appaltatore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.

La liquidazione delle singole fatture costituisce controllo della regolarità tecnica e contabile dei contratti ad essa riferiti.

### **Art. 45 – AFFIDAMENTO E CONTENUTO DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI**

Gli appalti basati sull'Accordo Quadro saranno aggiudicati in applicazione di quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, con applicazione delle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro.

La conclusione e sottoscrizione del contratto applicativo e l'inoltro degli ordini di lavoro con conseguente esecuzione degli stessi da parte dell'impresa equivalgono alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

## **CAPO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 46 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Si dà atto che, considerati l'oggetto e la tipologia dell'Accordo Quadro, l'impossibilità di definire preventivamente nel numero e nella localizzazione gli interventi da eseguire in quanto legati alle necessità che verranno evidenziate dal Comune nell'arco di tempo previsto contrattualmente, l'entità dimensionale di ciascun cantiere che potrà concretamente essere installato per l'esecuzione di ogni singolo intervento, è stato redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale contenente le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza. Ad ogni contratto di esecuzione applicativo dell'Accordo Quadro sarà allegato, se necessario, il Piano di Sicurezza e Coordinamento integrativo redatto dal Coordinatore della Sicurezza.

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di esecuzione applicativo e, comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'appaltatore redige e consegna al RUP e al Coordinatore per l'esecuzione, se nominato: un piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun Contratto di esecuzione Applicativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale dell'A.Q.

Il piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, nonché i singoli piani operativi di sicurezza afferenti ai singoli contratti applicativi formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi anche se materialmente non allegati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all'affidamento dei singoli eventuali contratti di esecuzione applicativi, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. n. 81/2008, proposte di modifiche o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento generale dell'accordo quadro predisposto dal Comune sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nella documentazione complessiva afferente la sicurezza.

Una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dal Comune, sarà mantenuta presso lo stesso Direttore dei Lavori per ogni singolo Contratto di esecuzione Applicativo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

## **CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA**

### **Art. 47 – ACCORDO BONARIO**

Nell'ambito del contratto applicativo ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e al Comune entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono

pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia del Comune deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dal Comune, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000,00 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il Comune o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

#### **Art. 48 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Fermo restando che l'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, relativamente alla forma, contenuto e modalità di apposizione delle riserve l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 190 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 49 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo quadro, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto al Comune dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dal Comune o a essa segnalata da un ente preposto, il Comune medesimo comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

L'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l'appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo. Ogni violazione alla presente disposizione, accertata dal Direttore dei lavori o dal RUP, è punita con un addebito di euro 200,00 (per ciascuna persona e per ciascuna infrazione) da trattenere sul primo certificato di pagamento successivo.

L'appaltatore è obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e immediatamente accessibile, un registro delle presenze in cantiere, con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in tempo reale per ciascun accesso in cantiere del personale di cui al comma 4, nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita e, se trattasi di personale dipendente, datore di lavoro, di ciascun soggetto. Per il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori è indicata la qualificazione di tale personale estraneo. La violazione del presente obbligo, accertata dal Direttore dei lavori o dal RUP, è sanzionata ai sensi del comma 4.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3, D.L. 77/2021, l'appaltatore è tenuto a consegnare al Comune *<nel caso di RTI o Consorzi, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1 d.lgs. n. 198/2006>*, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata al Comune, entro 6 mesi dalla stipula del contratto.

La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. n. 77/2021, una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo del contratto, nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici. La relazione di cui sopra verrà pubblicata, sul profilo del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021. Il Comune procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021 La violazione dell'obbligo.

## **CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 50 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA**

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun Contratto Applicativo, si darà atto mediante apposito verbale di ultimazione lavori.

Il Comune si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna le opere anteriormente alle operazioni di collaudo. Si applica l'articolo 230 del d.P.R. n. 207/2010.

In particolare il Comune si riserva di prendere in uso anticipato, previa redazione di un verbale di constatazione, parte di opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.

Il Comune si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora il Comune si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte del Comune avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora il Comune non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

L'accesso al cantiere dovrà avvenire previa stesura di verbali di constatazione dei luoghi e dello stato delle finiture e dovrà essere redatto un opportuno aggiornamento ai piani di sicurezza e ai POS redatti dalle aziende per il rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in modo da prevenire ogni possibile infortunio.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza dell'Accordo Quadro, si darà atto, mediante "verbale di ultimazione generale", dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati.

#### **Art. 51 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Durante l'esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, il Comune può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'appalto o nell'accordo.

Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo, che darà diritto all'Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo.

Il collaudo tecnico amministrativo è demandato al Certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro i 90 giorni dall'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori.

In mancanza del certificato di cui al comma precedente, l'Appaltatore non avrà diritto alcuno, né per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso.

#### **Art. 52 – GARANZIE**

I termini concessi al Comune per avvalersi della garanzia stabilita dal presente capitolato, rispetto ai lavori di ciascun contratto applicativo, dalla data di approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi difformità e difetti contestatigli e potrà sollevare eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla data all'uopo fissatagli dal Comune o, qualora la verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.

L'Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di due anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo relativo a ciascun contratto applicativo.

In caso di non perfetta esecuzione dell'intervento o di difetti dei materiali, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per il Comune.

## **CAPO XII – NORME FINALI**

### **Art. 53 – QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE**

I materiali da impiegare per i lavori compresi nel presente accordo quadro devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la DL rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'accordo quadro. Qualora l'Appaltatore non presenti la campionatura di tutti i materiali con schede tecniche appropriate entro i termini previsti, qualora altresì l'Appaltatore non presenti alla Direzione Lavori almeno tre campioni diversi e secondo le indicazioni della D.L., sarà ritenuto responsabile di grave negligenza.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

### **Art. 54 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Anche se non puntualmente descritte nelle specifiche tecniche relative alle lavorazioni, sono a completo carico dell'Appaltatore tutte le opere necessarie alla conservazione del patrimonio in ogni suo particolare. In tale senso dovranno quindi essere previste: - tutte le opere (e relativi oneri) di protezione delle superfici, dei serramenti e di qualsiasi manufatto adiacente alle zone interessate dai lavori; - tutte le opere (e relativi oneri) relative ai fissaggi e consolidamenti preventivi delle zone limitrofe a quelle interessate alle lavorazioni al fine di prevenirne ogni possibile danneggiamento. Sono inoltre a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi indicati nel presente capitolato speciale d'Appalto, di cui al DPR 207/2010 nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, a perfetta regola d'arte. L'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei lavori, ed ha l'obbligo di richiedere tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero chiari da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.

Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli, delle persone addette ai lavori e di terzi.

Gli oneri relativi alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli, delle persone addette ai lavori e di terzi.

La formazione di recinzione provvisoria di cantiere con tipologia approvata dalla D.L.; in particolare dovrà essere garantito durante i lavori la praticabilità e la protezione delle vie di accesso e di esodo con idonee recinzioni e protezioni approvate dalla D.L. e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

L'assunzione in proprio, tenendone sollevata il Comune, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico su tutte le opere e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni.

Il mantenimento delle vie di fuga e uscite, sgombrare da materiali di cantiere e qualsiasi altro oggetto, ed adottare ogni misura antincendio adeguata.

Tutte le misure, comprese quelle provvisoriale e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente alle persone e alle cose nella esecuzione dei singoli contratti applicativi; Il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

La protezione degli oggetti e delle cose che non è opportuno spostare dal luogo delle lavorazioni. Lo spostamento in luogo concordato con il Direttore dei Lavori ed il successivo ricollocamento in sito degli oggetti e delle cose per i quali risulta necessaria tale operazione.

La protezione e cautela delle parti oggetto dell'accordo quadro e non, come la protezione dei serramenti con l'uso di polietilene, teli, sughero, o pannelli, controllo della chiusura giornaliera delle finestre.

Lo sgombero dei materiali di rifiuto propri o lasciati da altre ditte con le modalità prescritte dalla legge. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi pubblici adiacenti le opere da eseguire.

Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente accordo quadro, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Comune, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

L'esecuzione di opere campione di qualsiasi categoria di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, entro i primi 20 giorni dalla data del verbale di consegna lavori.

La fornitura e manutenzione, secondo le prescrizioni date dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore della sicurezza, se presente, delle necessarie segnalazioni notturne, antinfortunistiche, antincendio, etc. sia ad uso dei lavoratori che di terzi, nonché lo smontaggio e la rimessa in ripristino di quelle segnalazioni esistenti che risultassero temporaneamente improprie a causa della presenza del cantiere (es. segnalazione di percorsi di sicurezza provvisoriamente inagibili).

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, materiale di cancelleria, telefono e fax, computer con posta elettronica.

La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti

e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Lo sviluppo progettuale di dettaglio di tutti quei particolari costruttivi che il direttore dei lavori ritenesse necessario acquisire, da sottoporre alla sua approvazione.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del materiale di scorta, in eccedenza alla quantità già prevista) del contratto d'appalto, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, nelle quantità previste dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

La richiesta e l'ottenimento, a proprie spese, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti, diversi dal Comune, Consorzi, rogge, privati, Città Metropolitana, ITALGAS, ENEL, ASL, Telecom e altri eventuali, interessati direttamente o indirettamente ai lavori di tutti i permessi necessari; l'appaltatore inoltre è tenuto a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere; è tenuto a richiedere ed a ottenere i permessi e gli altri atti di assenso aventi natura definitiva e in generale deve direttamente operare per gli allacciamenti, spostamenti, verifiche con gli Enti preposte ai sottoservizi. Sono a carico dell'Appaltatore anche tutte le spese per occupazione di suolo pubblico necessarie alla formazione del cantiere.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantito il libero accesso al cantiere dei preposti dall'Amministrazione Appaltante al controllo dei lavori, nonché del personale che collabora con la Direzione Lavori e alla Commissione sicurezza cantieri.

Gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di preparazione e di applicazione dei materiali idonei alle specifiche lavorazioni da eseguire.

Gli oneri relativi ai saggi per la calibratura degli strumenti e quelli per la sigillatura e protezione di eventuali aperture o di elementi circostanti non inclusi nell'operazione da eseguirsi.

La protezione delle zone circostanti le operazioni da eseguirsi che potrà richiedere anche l'applicazione e la rimozione di bendaggi protettivi; la pulitura ed il consolidamento della superficie sottostante e circostante.

Gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, incluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate nei casi previsti nel presente C.S.A.

Le assistenze murarie, i ripristini delle murature, eventuali staffaggi, ancoraggi, accessori ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Il trattamento con materiali e colori a natura reversibile sul materiale originale di supporto o di preparazione agli strati finali.

Gli oneri relativi alla realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di lavaggio, alla misurazione della conducibilità delle stesse ed alla spazzolatura dei sali solubili disciolti.

Gli oneri relativi alla preparazione delle soluzioni e all'eliminazione di eventuali eccessi.

Gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze dalla superficie del prodotto utilizzato.

Gli oneri relativi al progetto del ponteggio, ai sensi del D.lgs. 81/2008, corredato da relazione di calcolo (eseguita seguendo le istruzioni riportate nel libretto di autorizzazione relativo al ponteggio in utilizzo) e quanto necessario ai fini della corretta realizzazione. È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di posizionare gli ancoraggi dei ponteggi in corrispondenza delle fughe tra i mattoni componenti le murature a vista. In caso di dimostrata impossibilità nell'utilizzo di questa soluzione l'Appaltatore dovrà sottoporre soluzioni alternative alla D.L., che ne autorizzerà la realizzazione.

## **Art. 55 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il giornale dei lavori a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore;
- b) tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;



- c) le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- d) le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
- e) le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- f) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori;
- g) liste delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, in formati riproducibili agevolmente, a colori, eseguita con pellicola negativa e/o con fotocamere digitali, dovrà riprodurre in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L'Appaltatore deve fornire al Comune la documentazione necessaria alla restituzione dell'intervento di restauro attraverso la produzione di disegni "as-built", relazioni e documentazione fotografica che documentino le lavorazioni eseguite ed il loro effetto.

Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori l'Appaltatore deve eseguire a proprio carico il rilievo delle reti impiantistiche e fognarie esistenti e produrre gli schemi dell'andamento degli scarichi fognari e delle acque bianche con i dettagli degli allacciamenti, il tutto da sottoporre alla D.L. per approvazione.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D.P.R. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, si avrà la risoluzione di diritto del contratto con l'appaltatore o il concessionario e la revoca immediata dell'autorizzazione al sub-contratto.

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Comune gli affidamenti di sub-contratti che non possano classificarsi come subappalti, appartenenti alle seguenti categorie:

- trasporto di materiale a discarica;
- fornitura e/o trasporto terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- smaltimento di rifiuti;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- servizi di guardiania dei cantieri.

L'impresa aggiudicataria, le imprese subappaltatrici e ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento, si obbligano a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia e all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e al Comune la formalizzazione di tale denuncia. L'inosservanza dell'impegno integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo al Comune di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto.

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria e all'eventuale subappaltatore di trasmettere, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori nonché entro due giorni in caso di modifiche successive, l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In caso di inottemperanza, è facoltà del Comune recedere dal vincolo contrattuale, previa comunicazione scritta.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia

dell'inadempimento della propria Controparte (Subappaltatore / Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 56 – CODICE ETICO**

Si intendono espressamente richiamati ed incondizionatamente accettati dalle parti il Codice Etico degli Appalti Regionali approvato dalla Giunta della Regione Lombardia nella seduta n. IX/1644 del 04.05.2011 per quanto concerne ogni aspetto della procedura in oggetto.

#### **Art. 57 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni riguardanti la lotta e la prevenzione contro la delinquenza mafiosa e di altre forme di pericolosità sociale.

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui alle norme dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- aggiornamento e coordinamento del piano della sicurezza;
- presentare prima dell'inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, INPS, INAIL, Cassa Edile, ASL;
- presentare periodicamente, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla Contrattazione Collettiva;
- presentare prima dell'inizio dei lavori la lista del personale che dovrà operare nel cantiere, corredata da fotocopia di carta d'identità o documento equivalente, fotografia del personale al fine di dotare lo stesso di cartellino identificativo vidimato dall'Ente Appaltante;
- registrare giornalmente la forza lavoro presente in cantiere al fine di permettere un celere controllo agli incaricati dell'Ente appaltante.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di procedere alle verifiche di regolarità dei versamenti contributivi anche in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento.

#### **Art. 58 – CUSTODIA DEL CANTIERE**

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Comune e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Comune.

Qualora le lavorazioni comportino la costituzione di aperture temporanee dell'involucro dell'edificio tali da renderlo facilmente accessibile nelle ore notturne, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'appaltatore dovrà predisporre la custodia continuativa affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 a Euro 516,50.

L'appaltatore, qualora ne ricorrano i presupposti, deve predisporre ed esporre in sito n. 2 esemplari di cartello indicatore, con le dimensioni minime di ml 1,00 di base e ml 2,00 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartello dovrà essere esposto in prossimità dell'ingresso al cantiere in posizione ben visibile dal passaggio pubblico.

#### **Art. 59 – OBBLIGATORietà DEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del suddetto accordo quadro l'operatore aggiudicatario si impegna al rispetto di quanto riportato nell'Allegato del Decreto 11 Ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, pubblicato in G.U. n. 259 del 06/11/2017, relativamente all’affidamento dei “servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Vimodrone (MI) li Giugno 2022

Il Servizio OO.PP – Patrimonio